

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018
574/2018/R/TLR

DISPOSIZIONI IN TEMA DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1041^a riunione del 13 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 38/05);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A ed i relativi Allegati A, B e C (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 369/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 369/2018/R/tlr);
- le istanze pervenute da parte di 2 gestori e relative a sei reti di teleriscaldamento per la loro esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette alla regolazione dell'Autorità ed in particolare le istanze della società Zephyro S.p.a. per le 5 reti denominate "Sc. Anna Frank Via Rossetti Martorelli", "Sc. D. Alighieri via Cesare Battisti", "Palazzo Comunale Piazza Chiesa", "Scuola Raimondi Via Lombardi" e "Scuola Alessandro Manzoni Canegrate" (pervenute oltre i termini stabiliti dalla deliberazione 23/2018/R/tlr) e dal Comune di Canal di Bovo per la nuova rete gestita nel comune rispettivamente del 5 luglio 2018 (Prot.

Autorità A/20838 del 9 luglio) e del 16 agosto 2018 (Prot. Autorità A/23982 del 20 agosto 2018);

- le comunicazioni della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell’Autorità ai sensi del comma 5.1 dell’Allegato A alla deliberazione 23/2018/R/tlr e, in particolare, le note alla società alla società Zephyro S.p.a. del 11 luglio 2018 (Prot. Autorità A/21050 di pari data) e del 26 settembre 2018 ((Prot. Autorità A/26733 di pari data) e al Comune di Canal di Bovo del. 20 agosto 2018 (Prot. Autorità A/23991 del 21 agosto 2018) e del 10 settembre 2018 (Prot. Autorità A/25066 di pari data);
- la ulteriore documentazione trasmessa dai gestori e, in particolare, le comunicazioni del Comune di Canal di Bovo del 4 settembre 2018 (Prot. Autorità A/24750 di pari data) e del 26 settembre 2018 (Prot. Autorità A/26769 di pari data) e della società Zephyro S.p.a. del 5 ottobre 2018 (Prot. Autorità A/27998 dell’8 ottobre).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, agli articoli 9, 10 e 16, ha attribuito, all’Autorità, specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito: telecalore);
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14, la regolazione introdotta dall’Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- l’Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto avviene nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati;
- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell’articolo 1 della legge 481/95, nell’esercitare i predetti poteri l’Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore del telecalore, nella prospettiva di una maggiore efficienza del servizio e di tutela dell’utente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione GOP 35/08, ha istituito un protocollo informatico denominato “*Anagrafica operatori*” semplificando ed unificando i flussi informativi in capo ai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, assicurando nel contempo certezza, riservatezza e contenimento degli oneri a carico degli operatori;
- l’Autorità, con le successive deliberazioni 347/2012/R/idr e 339/2015/R/tlr, ha esteso gli obblighi informativi di cui alla deliberazione GOP 35/08 rispettivamente ai settori dei servizi idrici e del telecalore;
- con la medesima deliberazione 339/2015/R/tlr, l’Autorità ha istituito un protocollo informatico denominato “*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e*

- Teleraffrescamento o Anagrafica Territoriale (ATT)*” attraverso il quale acquisire dai soggetti regolati operanti nel settore del telecalore i dati e le informazioni relative alle reti esercite ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- con successiva deliberazione 23/2018/R/tlr, l’Autorità ha definito tempi e modalità per l’invio, da parte di un soggetto gestore di una rete di telecalore, di istanza di esclusione dalla regolazione dell’Autorità di tale rete ai sensi del decreto legislativo 102/14;
 - stante il ridotto numero di reti per le quali sono state presentate le istanze di cui al precedente comma e la novità della disciplina, l’Autorità ha scelto di sottoporre a verifica tutte le istanze presentate; l’esperienza maturata ha consentito di meglio esplicitare i requisiti di esclusione di una rete dalla regolazione dell’Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14 come di seguito:
 - a) presenza di almeno il 50 per cento della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all’avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all’interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;
 - la migliore esplicitazione dei requisiti di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione dell’Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14 è avvenuta mediante l’adozione della deliberazione 369/2018/R/tlr; pertanto la non completa determinazione del quadro regolatorio potrebbe aver limitato il numero di istanze di esclusione presentate dai gestori delle reti di telecalore ai sensi della deliberazione 23/2018/R/tlr;
 - l’esame della documentazione, trasmessa dalla società Zephyro S.p.a. e dal Comune di Canal di Bovo, ha consentito di verificare che tutte le sei reti per le quali sono state inviate istanze di esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette alla regolazione dell’Autorità sono caratterizzate dal rispetto di almeno uno dei requisiti di esclusione di cui sopra;
 - in particolare che le cinque reti gestite dalla società Zephyro S.p.a. sono attualmente iscritte all’*“Anagrafica Territoriale (ATT)”* pur non rientrando per quanto richiamato nel precedente alinea nelle reti da iscriversi a tale protocollo in quanto da escludersi dalla regolazione dell’Autorità;
 - le istruttorie di valutazione delle istanze di esclusione di cui sopra hanno evidenziato casi di soggetti che operano nel settore del telecalore, regolarmente iscritti all’*“Anagrafica operatori”*, che gestiscono unicamente una rete che a seguito dell’accoglimento dell’istanza risulterebbe esclusa dal novero delle reti di telecalore soggette alla regolazione dell’Autorità, facendo in tal modo decadere l’obbligo per il gestore di iscrizione all’*“Anagrafica operatori”*;
 - le istruttorie di cui sopra hanno altresì evidenziato reti di telecalore iscritte all’*“Anagrafica Territoriale (ATT)”* per le quali, a seguito dell’accoglimento

dell'istanza di esclusione, decadrebbe l'obbligo per il relativo gestore di iscrizione alla medesima "*Anagrafica Territoriale (ATT)*";

- con la deliberazione 57/2018/A l'Autorità ha modificato la propria organizzazione istituendo la Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento e affidando alla stessa i compiti precedentemente affidati alla Direzione Servizi Ambientali con riferimento al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, al fine di dare certezza ai soggetti operanti nel settore del telecalore dei relativi obblighi informativi con riferimento sia all'"*Anagrafica operatori*" sia all'"*Anagrafica Territoriale (ATT)*", approvare un unico Testo integrato che inglobi gli obblighi informativi stabiliti con le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr incorporando altresì la migliore esplicitazione dei requisiti di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14 stabiliti dalla deliberazione 369/2018/R/tlr;
- sia, altresì, opportuno che tale Testo integrato benefici dell'esperienza maturata, in particolare nelle istruttorie di valutazione delle istanze di esclusione delle reti dal novero di quelle soggette a regolazione, ai fini del novellamento e della semplificazione della disciplina degli obblighi informativi in capo ai soggetti operanti nel settore del telecalore;
- sulla base delle evidenze delle istruttorie di cui sopra e stante il novellamento e la semplificazione della disciplina degli obblighi informativi in capo ai soggetti operanti nel settore del telecalore, apportata dal Testo integrato, sia opportuno prevedere che:
 - a) i soggetti operanti nel settore del telecalore, che non si siano ancora iscritti all'"*Anagrafica operatori*", provvedano a farlo entro il 31 dicembre 2018, sulla base delle nuove disposizioni;
 - b) i soggetti gestori di reti provvedano a verificare e, laddove necessario, integrare o aggiornare le informazioni relative ad ogni rete che gestiscono, entro il 31 marzo 2019, tramite il protocollo informatico "*Anagrafica Territoriale (ATT)*";
- sia, altresì, opportuno, tenuto conto di quanto indicato al precedente alinea, accogliere le istanze di esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette alla regolazione dell'Autorità presentate dalla società Zephyro S.p.a., relative alle 5 reti denominate "Sc. Anna Frank Via Rossetti Martorelli", "Sc. D. Alighieri via Cesare Battisti", "Palazzo Comunale Piazza Chiesa", "Scuola Raimondi Via Lombardi" e "Scuola Alessandro Manzoni Canegrate", ancorché presentate oltre i termini fissati dalla deliberazione 23/2018/R/tlr

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, recante “Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (OITLR)”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere che l'OITLR sostituisca gli Allegati A delle deliberazioni dell'Autorità 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, che si ritengono pertanto abrogate dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
3. di accogliere le istanze per l'esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette alla regolazione dell'Autorità presentate dalla società Zephyro S.p.a., relative alle 5 reti denominate “Sc. Anna Frank Via Rossetti Martorelli”, “Sc. D. Alighieri via Cesare Battisti”, “Palazzo Comunale Piazza Chiesa”, “Scuola Raimondi Via Lombardi” e “Scuola Alessandro Manzoni Canegrate”, e presentata dal Comune di Canal di Bovo (TN), relativa alla nuova rete gestita nel comune stesso;
4. di prevedere che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui al punto 3, qualora già iscritte al protocollo informatico “*Anagrafica Territoriale (ATT)*”, siano cancellate d'ufficio dal medesimo protocollo;
5. di dare mandato ai Direttori competenti per le azioni a seguire, ivi inclusa la semplificazione del set di informazioni richieste ai soggetti operanti nel settore del telecalore tramite i protocolli informatici “*Anagrafica operatori*” e “*Anagrafica Territoriale (ATT)*”;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini